

**DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 4**

N. 368/AV4 DEL 22/05/2013

Oggetto: AUTORIZZAZIONE ALLA DISPENSAZIONE DEI PRODOTTI DESTINATI AD UN'ALIMENTAZIONE PARTICOLARE DA PARTE DI ES. COMM.LI DIVERSI DALLE FARMACIE CONV.TE – PARAFARMACIA DOTT. MARIA POTENZA – VIA F. EGIDI N. 34 – FERMO.

**IL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 4**

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTA l'attestazione del Dirigente / Responsabile della Ragioneria / Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione;

- DETERMINA -

1. di autorizzare ai sensi delle D.G.R.M. 1232/2010 e 635/2013 nonché della Determina 320/ASURDG del 18 aprile 2011 e per le ragioni tutte esplicitate nel Documento Istruttorio e che qui si intendono integralmente richiamate la Ditta Parafarmacia Dott. Maria Potenza con sede legale in via F. Egidi n. 34 – 63900 Fermo, Codice Fiscale/Partita IVA 01965190448 all'attività di fornitura a carico del Servizio Sanitario Nazionale dei prodotti destinati ad un'alimentazione particolare, in conformità alle vigenti disposizioni statali e regionali per l'esercizio commerciale ubicato in via F. Egidi n. 34 – 63900 Fermo;
2. di dare mandato al Responsabile del Procedimento affinché provveda:
 - a comunicare alla Ditta/Società sopra identificata, l'intervenuta autorizzazione mediante la presente Determina con l'espressa indicazione delle cause che possono dar luogo alla revoca della stessa, quali sono richiamate nel Documento Istruttorio;

- a trasmettere il presente atto ai servizi zionali dedicati, per necessaria conoscenza nonché per gli adempimenti di competenza;
 - a trasmettere altresì la presente Determina al Dipartimento per la Salute e per i Servizi Sociali della Regione Marche per la necessaria presa d'atto, avuto riguardo al carattere sperimentale del progetto approvato con la D.G.R.M. 635/2013 ripetuta;
3. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art.28 della L.R. 26/96 e ss.mm.ii.;
4. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 28, comma 6, della L.R. n. 13/2003 ss.mm.ii..

*Firma Il Direttore A.V.4
Dott. Gianni Genga*

La presente determina consta di n. 7 pagine di cui n. 0 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

U.O.C. FARMACIA

Normativa e Provvedimenti di riferimento

- D.P.R. 371/1998 “Regolamento recante norme concernenti l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private”.
- D.M. 332/1999 “Nomenclatore Tariffario delle Protesi”.
- Legge 405/2001 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, recante interventi urgenti in materia di spesa sanitaria”.
- D. Lgs. 3 ottobre 2009 n. 153 “Individuazione di nuovi servizi erogati dalle farmacie nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale, nonché disposizioni in materia di indennità di residenza per i titolari di farmacie rurali, a norma dell'articolo 11 della legge 18 giugno 2009, n. 69 (09G0162)”.
- D.G.R. 921/2009 Convenzione farmaceutica – Atto di indirizzo, per l'attivazione di un percorso progettuale volto alla trasformazione ed evoluzione della farmacia da Impresa professionale a Impresa a valenza sociale.
- D.G.R. 265/2010 Approvazione dello schema di accordo con le OO.SS. delle farmacie convenzionate per l'ossigeno terapia domiciliare e per l'assistenza integrativa regionale.
- D.G.R. 261/2010 Interventi in materia di sostegno dei lavoratori colpiti dalla crisi e di altre situazioni di fragilità per l'accesso alle prestazioni sanitarie.
- Decreto del dirigente Servizio Salute n. 94/S04 del 6.5.2010 “ D. Lgs. 153/2009 e DGR 921/2009 e 265/2010 Accordo con le OO.SS. delle farmacie convenzionate per l'ossigeno terapia domiciliare e per l'Assistenza Integrativa Regionale e D.G.R. 261/2010 Fornitura di farmaci di classe “C”.
- D.G.R.M. n. 1232 del 2.8.2010 “Progetto sperimentale per la fornitura di prodotti relativi all'Assistenza integrativa regionale da parte di servizi commerciali diversi dalle farmacie convenzionate: atto di indirizzo all'ASUR Marche”.

- D.M. 08/06/2001 e s.m.
- L.R. n. 15/84 art. 4 e s.m.
- Determina n. 320/ASURDG del 18 aprile 2011.
- Delega del Direttore Generale prot. n. 10429 del 09.052011
- Determina n.36/ASURDG del 19/01/2012
- Nota ASUR alla Regione prot. n. 481 del 08/01/2013
- DGRM 635 del 29.04.2013 “DGRM 1232/2010 – Progetto sperimentale per la fornitura di prodotti destinati ad una alimentazione particolare da parte di esercizi commerciali diversi dalle farmacie convenzionate”

ISTRUTTORIA

Con D.G.R.M. n. 1232 del 2010, la Regione Marche ha approvato il Progetto sperimentale per la fornitura di prodotti relativi all’assistenza integrativa regionale da parte di servizi commerciali diversi dalle farmacie convenzionate e contestualmente l’atto di indirizzo per la conseguenziale attuazione.

Con Determina n. 320/DG del 18/04/2011, il Direttore Generale dell’ASUR ha provveduto a disporre:

- di dare attuazione alla D.G.R. 1232/2010 recante ad oggetto: “ *Progetto sperimentale per la fornitura di prodotti relativi all’assistenza integrativa regionale da parte di esercizi commerciali diversi dalle farmacie convenzionate: atto di indirizzo all’ASUR Marche*”, giusti i chiarimenti pervenuti dalla Regione Marche con nota prot. 697582 del 08/11/2010, recepiti ed elaborati dal Gruppo di lavoro aziendale appositamente costituito;
- di approvare conseguentemente la relativa modulistica, da utilizzarsi a cura degli esercenti interessati alla dispensazione dei su richiamati prodotti;
- di conferire, per le finalità di cui al punto che prevede, apposita delega ai Direttori delle Zone Territoriali;
- di dare atto che quanto oggetto della Determinazione 320/DG del 18/04/2011, in conformità a quanto stabilito dalla D.G.R.M. 1232/2010 ha carattere del tutto sperimentale ed è conseguentemente suscettibile di eventuale revisione/integrazione/modifica, all’esito dell’attività di monitoraggio e controllo che sarà apprestata in sede di concreta attuazione.

Con determina n. 36/ASURDG del 19.01.2012 recante ad oggetto “Determina n. 320/2011- integrazione e modulistica” il direttore Generale ASUR ha disposto la sostituzione dell’espressione “Direttore di Zona, laddove presente, con “Direttore di Area Vasta”.

Per le finalità in premessa richiamate il Direttore Generale ha altresì provveduto a conferire al Direttore di questa Area Vasta 4, apposita delega prot. n. 10429 del 09.05.2011 affinché fosse data attuazione alla D.G.R.M. 1232/2010.

Con DGRM 635/2013 la Giunta Regione Marche delibera:

- la fornitura, anche frazionata in tre parti per ciascuna decade del mese, di prodotti destinati ad un'alimentazione particolare a carico del SSN, può essere autorizzata dall'ASUR Marche, su richiesta dell'assistito, presso qualsiasi esercizio commerciale dal medesimo prescelto, fino al 31.12.2013;
- gli esercizi commerciali prescelti devono previamente essere autorizzati dall'ASUR Marche alla fornitura di prodotti sopra indicati e sono obbligati a fornire gratuitamente al SSR i dati relativi alle prestazioni erogate secondo modalità stabilite dalla Regione;

Con istanza presentata in data 15/02/2012 e acquisita al prot. n. 3574 del 02/03/2012, depositata dalla Ditta Parafarmacia Dott. Maria Potenza e integrata con nota prot. 8038 del 18/05/2012, la stessa ha chiesto di poter accedere alla fornitura di prodotti relativi all'Assistenza Integrativa Regionale ai sensi della D.G.R.M. 1232/2010.

L'istanza e contestuale autocertificazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/90 ss.mm.ii., risulta correttamente ed esaustivamente compilata sia in ordine al possesso dei requisiti sia in ordine alle dichiarazioni da rendersi, avuto riguardo alla modulistica approvata dall'ASUR.

Fatte salve le verifiche che l'ASUR – Area Vasta 4 di Fermo dovrà disporre ai sensi del medesimo D.P.R. 445/2000 o le ulteriori che ritenga di effettuare rispetto a qualsivoglia profilo per il quale è il presente atto, disponendo in ogni momento la revoca si ritiene allo stato di poter rilasciare l'autorizzazione richiesta con espressa avvertenza che la stessa potrà essere revocata nei seguenti casi:

- frode nella fornitura;
- perdita dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività di vendita del settore misto/alimentare e/o cessione d'azienda, cessazioni dell'attività commerciale, rinuncia alla attività di dispensazione a carico del Servizio Sanitario Nazionale dei prodotti in oggetto;
- grave e reiterata negligenza in ordine alle condizioni generali inerenti la gestione conservazione e dispensazione dei prodotti, nonché mancato reiterato rispetto degli adempimenti previsti dalla disciplina regionale, che abbiano determinato almeno due contestazioni scritte da parte dell'ASUR – Area Vasta 4 di competenza con raccomandata A/R;
- mancato rispetto degli impegni assunti con la dichiarazione resa e di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), della stessa;
- revoca del provvedimento amministrativo ai sensi dell'art. 21 quinquies della Legge n. 241/90 ss.mm.ii..

Dato che gli aventi diritto alla fornitura dei prodotti aproteici sono autorizzati esclusivamente dalla AV di residenza tramite il rilascio di apposite impegnative, l'AV conosce a priori l'entità dei prodotti e della relativa spesa, pertanto rilasciando ora l'autorizzazione alla ditta di che trattasi questa Area Vasta non subisce un aumento della spesa.

Per quanto sopra esposto si propone al Direttore di Area Vasta , per l'approvazione, il seguente schema di Determina:

1. di autorizzare ai sensi delle D.G.R.M. 1232/2010 e 635/2013 nonché della Determina 320/ASURDG del 18 aprile 2011 e per le ragioni tutte esplicitate nel Documento Istruttorio e che qui si intendono integralmente richiamate la Ditta Parafarmacia Dott. Maria Potenza con sede legale in via F. Egidi n. 34 – 63900 Fermo, Codice Fiscale/Partita IVA 01965190448 all'attività di fornitura a carico del Servizio Sanitario Nazionale dei prodotti destinati ad un'alimentazione particolare, in conformità alle vigenti disposizioni statali e regionali per l'esercizio commerciale ubicato in via F. Egidi n. 34 – 63900 Fermo;
2. di dare mandato al Responsabile del Procedimento affinché provveda:
 - a comunicare alla Ditta/Società sopra identificata, l'intervenuta autorizzazione mediante la presente Determina con l'espressa indicazione delle cause che possono dar luogo alla revoca della stessa, quali sono richiamate nel Documento Istruttorio;
 - a trasmettere il presente atto ai servizi zionali dedicati, per necessaria conoscenza nonché per gli adempimenti di competenza;
 - a trasmettere altresì la presente Determina al Dipartimento per la Salute e per i Servizi Sociali della Regione Marche per la necessaria presa d'atto, avuto riguardo al carattere sperimentale del progetto approvato con la D.G.R.M. 635/2013 ripetuta;
3. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art.28 della L.R. 26/96 e ss.mm.ii.;
4. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 28, comma 6, della L.R. n. 13/2003 ss.mm.ii.

Il Responsabile del Procedimento

Dott. Massimo Fioretti

Il sottoscritto, vista la dichiarazione del responsabile del procedimento, attesta che dal presente atto non deriva alcun impegno di spesa a carico dell'Azienda.

Il Direttore U.O.C. Bilancio

Dr. Luigi Stortini

- ALLEGATI -

Richiesta di autorizzazione in originale depositata presso il Serv. Farmaceutico A.V.4

www.AlboPretorionline.it 22/05/13